COMMISSIONE V

DIFESA

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 497

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1929). 497

PRESIDENTE 497, 498, 499

CORONA GIACOMO, *Relatore* 497

GUADALUPI 498

VIOLA. 498

GELMINI 498

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 498

Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (C. E. M. M.) direttore del Corpo musicale della Marina militare. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1930) 499

PRESIDENTE 499, 500

PRIORE, *Relatore* 499, 500

GUADALUPI 499

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 500

Votazione segreta:

PRESIDENTE 500

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del primo comma dell'articolo 28 del regolamento della Camera il deputato Gallico Spano Nadia sostituisce, per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Capponi Bentivegna Carla.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottonenti in servizio permanente dell'Arma Aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione », già approvato dalla competente Commissione del Senato e per il quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Corona Giacomo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Il provvedimento in discussione, che ha avuto l'approvazione unanime della IV Commissione del Senato, modifica le norme relative al reclutamento dei sottonenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo

di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

È noto che il reclutamento dei predetti ufficiali avviene anche mediante concorsi fra gli ufficiali di complemento ed alcune categorie di sottufficiali in possesso di determinati requisiti di anzianità e di titolo di studio; è appunto di quest'ultimo reclutamento che il disegno di legge si occupa, riducendo il periodo di anzianità richiesto agli ufficiali di complemento ed ammettendo anche altre categorie di sottufficiali, prima escluse.

I singoli articoli del disegno di legge non hanno bisogno di particolare illustrazione, perché sono semplici e chiari. L'articolo 1, infatti, stabilisce la riduzione del minimo di servizio richiesto agli ufficiali di complemento, in considerazione del fatto che con il normale periodo di servizio non si ha la possibilità di raggiungere i venti mesi di anzianità per aspirare al trasferimento nel servizio permanente, poiché parte di esso non viene prestato da ufficiale, bensì nelle scuole di preparazione.

Con l'articolo 2 sono ammessi a determinati concorsi, oltre ai marescialli, anche i sergenti maggori e i sergenti che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso del richiesto titolo di studio. Colgo l'occasione, per ricordare le speranze dei sergenti maggiori di ottenere una equa riduzione del prescritto periodo di servizio per avere la promozione a maresciallo.

L'articolo 3 riguarda altre categorie di marescialli, sergenti maggiori e sergenti che possono aspirare alla nomina a sottenenti in servizio permanente.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento che ha anche un notevole carattere sociale, perché è inteso a facilitare l'accesso al servizio permanente di alcune categorie di ufficiali di complemento e di sottufficiali di carriera.

Per queste considerazioni, penso che sul provvedimento si convergerà il voto favorevole della unanimità della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. La nostra posizione rispetto a questo disegno di legge finirà con l'essere favorevole sempre che il Governo voglia darci alcuni chiarimenti.

Ci pare, innanzitutto, di dover osservare che non si può aderire alle ragioni di carattere sociale a cui ha accennato il relatore, perché è evidente che, se dovessimo fare leggi del genere soltanto per ragioni di carattere sociale, ignorando i motivi tecnico-professionali che le ispirano, finiremmo con l'ingigantire i diversi ruoli dell'Aeronautica. Ciò non toglie, tuttavia, che noi siamo favorevoli a facilitare il passaggio degli ufficiali di complemento nei ruoli del servizio permanente.

Ciò premesso, desidereremmo sapere dal Governo per quale motivo ha tenuto conto delle difficoltà degli ufficiali di complemento per il passaggio nei ruoli del servizio permanente ed ha ignorato la situazione dei sottufficiali. Attualmente, infatti, esistono precise disposizioni, in base alle quali, per il transito nel servizio permanente, è richiesta agli ufficiali di complemento una anzianità di servizio di venti mesi, oltre al titolo di studio necessario. Giustamente, il Governo si è reso conto che non tutti gli ufficiali di complemento possono, con il normale periodo di servizio, raggiungere tale anzianità, e pertanto l'ha ridotta a dodici mesi.

Ma perché un beneficio è stato riconosciuto ad una sì ristretta categoria, mentre nulla si è fatto per i sottufficiali i quali, oltre al medesimo titolo di studio, sono certamente in possesso di una anzianità di gran lunga superiore?

Se è giusto tener conto delle difficoltà degli ufficiali di complemento, è altrettanto giusto tener conto delle esigenze di una categoria ben più larga, quale è quella dei sottufficiali. A me pare che, se ragioni di carattere sociale debbano invocarsi, è proprio nei riguardi di questi ultimi che bisogna tenerne conto.

VIOLA. Il gruppo monarchico è favorevole al testo approvato dal Senato.

GELMINI. Il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La risposta che chiede l'onorevole Guadalupi è molto semplice. Se, infatti, è stato ridotto il prescritto periodo di permanenza in servizio richiesto agli ufficiali di complemento per il concorso a sottotenente in servizio permanente effettivo è perché, in sostanza, la funzione dell'uno è identica a quella dell'altro. Viceversa, per i sottufficiali si tratta di una funzione che, nell'ordinamento gerarchico delle nostre Forze armate, è profondamente diversa. In tutti i concorsi avviene ciò.

L'anzianità di dodici mesi è stata scelta considerando il fatto che, dopo il corso per la nomina ad ufficiale di complemento, rimane disponibile, per il servizio di prima nomina, appunto un periodo di dodici mesi sino al compimento della ferma ordinaria a cui sono tenuti gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica. In tal modo, possono essere ammessi

tutti gli ufficiali di complemento in grado di poter concorrere.

Per i sottufficiali, l'onorevole Guadalupi avrà notato che un notevole passo innanzi è stato fatto per quanto riguarda il titolo di studio. Ciò non impedisce, tuttavia, che, in avvenire, possano essere prese in considerazione nuove facilitazioni in favore dei sottufficiali, categoria così benemerita, per agevolare la loro ammissione nel quadro degli ufficiali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti, e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il periodo di servizio quale ufficiale assistente tecnico di complemento, richiesto dalle vigenti disposizioni per la partecipazione degli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo stesso, è ridotto da venti a dodici mesi.

Ai fini della partecipazione dei predetti ufficiali di complemento ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è richiesto il possesso di uno qualsiasi dei diplomi di scuola media superiore stabiliti dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronatica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ai quali, in base alle vigenti disposizioni, sono ammessi a partecipare i marescialli in servizio permanente di determinati ruoli e categorie della Aeronautica, possono prendere parte anche i sergenti maggiori in servizio permanente e i sergenti appartenenti agli stessi ruoli e categorie dei marescialli, che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

(*È approvato*).

ART. 3.

I marescialli in servizio permanente della categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che abbiano tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nella categoria corrispondente a quella cui appartenevano, con qualsiasi grado, prima del trasferimento nella categoria elettromeccanici di bordo.

Agli stessi concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori in servizio permanente e i sergenti della predetta categoria che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) direttore del Corpo musicale della Marina militare. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) direttore del Corpo musicale della Marina militare », già approvato dalla competente Commissione del Senato e per la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Priore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame non richiede una particolare illustrazione. Si tratta, in sostanza, di colmare una lacuna nella legge sull'ordinamento della Marina militare, la quale non prevede la nomina di un direttore della banda musicale.

L'odierno provvedimento detta, appunto, le norme per la nomina del direttore, che dovrà avvenire mediante concorso.

Considerata la semplicità del provvedimento, che è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato ed ha avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro della Camera, ritengo di non avere altro da aggiungere, e pertanto ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Penso, anzitutto, che sia pacifico che il sottotenente direttore della

banda potrà diventare, col tempo, anche capitano.

Poi, vorrei fare una raccomandazione al rappresentante del Governo. Vorrei che la banda della Marina, la quale tanto spesso va a festeggiare le solennità dei Santi Patroni nei diversi comuni, eseguisse il suo servizio soltanto in occasione di solennità militari o patriottiche, in modo che avesse maggiori possibilità di andare in giro per i varî centri marinari italiani, che pure l'ascolterebbero con tanto piacere. A Brindisi, per esempio, non ricordo di averla mai vista.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PRIORE, *Relatore*. Non sono d'accordo con l'onorevole Guadalupi. La banda della Marina militare esegue i suoi servizi soltanto in occasioni di celebrazioni militari o patriottiche. Inoltre, la stessa banda va sempre in giro per tutta l'Italia. Io stesso ho avuto occasione di sentirla a Taranto e a Brindisi. Naturalmente, è necessario fare una richiesta perché essa si rechi in giro.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla circolazione della banda. Naturalmente, è necessario richiederla.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« La nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale è conferita in seguito a concorso per titoli e per esame.

Al concorso predetto possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il trentottesimo anno di età e siano in possesso dei diplomi di composizione o di strumentazione per banda rilasciati da un Conservatorio musicale governativo o pareggiato.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che siano impiegati statali di ruolo ovvero ufficiali o sottufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente.

I programmi e le modalità delle prove di esame ed i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro ».

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, esso sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione » (1929):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 34
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) direttore del Corpo musicale della Marina militare » (1930):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Baresi, Barontini, Beltrame, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Foresi, Galli, Gallico Spano Nadia, Gelmini, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Masini, Napolitano Francesco, Negrari, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Romualdi, Scappini, Stucchi, Villabruna e Viola.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI